



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 29 aprile 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 29 APRILE 2011

1) Reclamo U.S. GROSSETO F.C.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di €7.000,00 alla reclamante;
- dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 30 giugno 2011 al Sig. Camilli Piero;

seguito gara Grosseto/Siena del 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

2) Reclamo S.S. LAZIO S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Stefano Mauri seguito gara Internazionale/Lazio del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

3) Reclamo CAGLIARI CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cagliari/Brescia (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

4) Reclamo UDINESE CALCIO S.p.A.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Domizzi Maurizio seguito gara Napoli/Udinese del 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 170 del

18.4.2011)

5) Reclamo FROSINONE CALCIO s.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 con diffida inflitta seguito gara Frosinone/Padova del 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 10.000,00.

6) Reclamo calc. SANTORUVO VINCENZO

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflittagli seguito gara Frosinone/Padova del 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

RESPINTO